

Un'ambiguità normativa rischia di creare problemi a molte società

06901

06901

Srl con revisori a rischio

Non si possono nominare al posto dei sindaci

ALBINO LEONARDI

Revocabili gli amministratori delle S.r.l. che hanno nominato revisori anziché sindaci. La nota n. 221466/2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy apre scenari preoccupanti per le società a responsabilità limitata che hanno provveduto alla nomina del revisore legale con attribuzione anche dei doveri di vigilanza. La nota, emanata in relazione alle cooperative "modello S.r.l." obbligate alla nomina di controllori (di fatto, estensibile a tutte le S.r.l. soggette all'obbligo di nomina), ha precisato che:

- l'obbligo di nomina può essere adempiuto attraverso un organo di controllo collegiale (il collegio sindacale) o un organo di controllo monocratico (il sindaco unico);

- la composizione dell'organo di controllo, collegiale o monocratico, non incide sul contenuto delle relative prerogative e soprattutto non modifica le attribuzioni poste esclusivamente suo carico dal c.c.

La vigilanza è infatti un'esclusiva del sindaco unico/collegio sindacale, che è un organo societario e come tale, in determinati casi, assume competenze sostitutive a quelle degli altri organi sociali. Cosa impossibile per il revisore legale, che non è un soggetto organico al governo dell'impresa, ma un prestatore di servizi che assicura l'affidabilità delle rilevazioni contabili.

L'obbligo di nomina. L'articolo 2477, terzo comma codice civile stabilisce che, al verificarsi di determinati presupposti (bilancio consolidato, controllo di società soggetta alla revisione legale, superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno tra: 4 milioni di euro di totale attivo; 4 milioni di euro di ricavi per vendite e prestazioni, 20 unità mediamente occupate nell'esercizio), scatta l'obbligo di nomina di un organo di controllo "o" di un revisore legale.

L'utilizzo, nel testo della norma, della congiunzione "o", ha portato alcuni ad equiparare le funzioni del sindaco a quelle del revisore legale (si veda il documento di ricerca Assirevi 247 dell'aprile scorso e la massima 124 del Consiglio notarile di Milano). Lasciando perdere l'aspetto letterale della norma (che evidenzia come il revisore non sia un organo societario di controllo), è tuttavia evidente che questa interpretazione:

- è in contrasto con i richiami al contenuto della vigilanza presenti nel sistema (articoli 2357, 2365 comma 1, 2378 comma 4, 2386, 2389, 2426, numeri 5 e 6, 2437-ter, 2441, 2446, 2447, 2482-bis, codice civile);

- è in conflitto con i codici di autoregolamentazione dell'attività di revisione (che vieta l'assunzione della vigilanza da parte del revisore - articoli 14 e 16 del Dlgs 39 del 27 gennaio 2010, ed articoli 1 e 51 direttiva 78/660/CEE);

- genera situazioni di incoerenza logico-sistematica per le quali è impossibile parlare di "adeguati assetti" ai sensi del richiamato articolo 2086 codice civile.

Le conseguenze. In particolare sull'ultimo punto qui sopra elencato, si innesta il provvedimento del Tribunale di Catania dell'8 febbraio 2023, secondo cui la mancata predisposizione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale (articolo 2086, comma 2, codice civile), costituisce una grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 codice civile, in quanto foriera di pregiudizi per la società e per i relativi creditori, tale da giustificare la revoca dell'organo amministrativo e la sua sostituzione con un amministratore giudiziario (segnalato anche su Italia Oggi del 20 ottobre 2022).

© Riproduzione riservata

